STUDIO AVVOCATO ANFORA

AVV. GIOVANNANDREA ANFORA

AVV. DANIELE ALBERI

AVV. GIUSEPPE CACCAVO

AVV. FRANCESCO MELONI

AVV. GIOVANNANDREA ANFORA

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE

ROMA

Il sottoscritto avvocato Giovannandrea Anfora del Foro di Torino, difensore della parte civile FCA N.V. (già Fiat S.p.A.) costituita nell'ambito del procedimento n. 2822/13 R.G. Corte Appello Torino, con il presente atto propone

RICORSOPER CASSAZIONE

avverso la sentenza n. 5103/2014 Reg. Sent. emessa in data 24/11/2014 dalla Corte di Appello di Torino - Sezione III Penale con cui è stata confermata l'assoluzione di Marco Carlo Geremia Bava dal reato di cui all'art. 595 c.p., con riforma esclusivamente del punto relativo alle spese di assistenza e difesa dichiarate compensate.

10122 Torino - Via del Carmine n. 2 - Tel. 011.4338869 - Fax 011.4601011 e-mail: segreteria@studioanfora.it - ganfora@studioanfora.it

Il presente atto di ricorso è promosso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino con riferimento:

- ai capi e ai punti concernenti la riconosciuta sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p. in relazione al delitto di diffamazione aggravata di cui all'art. 595, co. I, II e III c.p. e la conseguente mancata condanna dell'imputato al risarcimento di tutti i danni cagionati alla parte civile costituita nonché alla refusione delle spese di costituzione, difesa e rappresentanza nei due gradi del giudizio di merito.

In virtù di quanto sopra, si chiede a codesta Ecc.ma Corte di Cassazione di annullare l'impugnata sentenza per i seguenti

MOTIVI

Nullità della sentenza ex art. 606 comma I lettere b) ed e) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 51, 595 c.p., nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una condotta diffamatoria ad opera di Marco Carlo Geremia Bava ai danni di Fiat S.p.A..

Nella esposizione delle considerazioni critiche in forza delle quali non si ritengono condivisibili le argomentazioni su cui si fonda la sentenza impugnata e che hanno portato a escludere la condanna al risarcimento dei danni e delle spese in favore della parte civile costituita, verrà seguito l'ordine prescelto dalla Corte d'Appello di Torino.

Pertanto, l'analisi delle affermazioni riguardanti la morte di Edoardo Agnelli sarà effettuata nella parte conclusiva della presente impugnazione.

A pagina dieci della impugnata sentenza è presente una breve analisi dello stato della giurisprudenza in tema di corretto esercizio del diritto di critica e dei requisiti che connotano la scriminante di cui all'art. 51 c.p..

È evidente che la Corte territoriale, prima di entrare nel merito delle singole affermazioni oggetto di imputazione, abbia voluto premettere alcune considerazioni in punto di diritto sul reato di diffamazione.

Tali considerazioni devono certamente ritenersi condivisibili in quanto esprimono un sapere ormai consolidato nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte di Cassazione.

Tuttavia, ciò che lascia perplessi e che quindi appare degno di censura è che la Corte non abbia poi applicato (ovvero abbia applicato in maniera erronea) i principi di diritto richiamati in premessa.

Si legge che "In materia rileva (...) la valutazione dei contrapposti interessi, del privato alla riservatezza, e del pubblico alla informazione ed alla manifestazione del pensiero. Sicchè si sono individuati nei requisiti della verità (o meglio della verifica della fonte), dell'interesse pubblico alla informazione e della

continenza, i limiti della scriminante alla divulgazione di notizie che, ancorché vere, siano lesive dell'onore del singolo".

"Altrettanto noto" prosegue la Corte "è il diverso atteggiarsi del diritto di cronaca da quello di critica, che riguarda manifestazione di opinioni, e non di fatti. Comune essendo l'asserzione che esso incontri limiti più ampi del primo, rispetto al requisito della verità. Posto che l'opinione, di per sé, non può essere né vera né falsa ed il requisito della verità non può che rapportarsi alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle valutazioni e delle opinioni espresse (cfr Cass sez V 20474-2002). Nonché della continenza, che presenta una necessaria elasticità, non essendo esclusa dall'uso di epiteti anche offensivi, richiedendosi una contestualizzazione degli aggettivi e delle frasi usate nell'ambito della complessiva economia della esternazione, avendo rilevanza la gravità oggettiva della situazione rappresentata".

Quanto affermato della Corte d'Appello di Torino ricalca l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

A questo proposito occorre osservare come l'individuazione dei requisiti sottesi alla scriminante non sia affatto casuale, ma sconti una precisa logica trattandosi di elementi tra loro inscindibilmente interconnessi.

È infatti fuor di dubbio che senza il rispetto del limite della verità dei fatti posti a fondamento della critica non può dirsi soddisfatto anche l'ulteriore requisito dell'interesse pubblico alla informazione. Del pari, se viene superato il limite della continenza la notizia perde il suo carattere informativo in quanto va oltre ciò che il pubblico è realmente interessato a conoscere.

In altri termini, una critica che trae spunto da un fatto oggettivamente falso non assume una rilevanza tale da poter essere considerata di interesse per la collettività, mentre un giudizio negativo che trascende in attacchi gratuiti e del tutto immotivati nei confronti del destinatario fa venire meno la finalità informativa che, in astratto, avrebbe potuto assumere nei confronti della opinione pubblica.

Occorre quindi valutare i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità (verità, interesse pubblico alla informazione e continenza) come un *unicum* rispetto al quale confrontare le affermazioni che si ritengono diffamatorie.

La Corte d'Appello di Torino sofferma inoltre l'attenzione su un altro aspetto rilevante nella valutazione del corretto esercizio del diritto di critica, ovvero l'ambito entro il quale la libertà di pensiero viene esercitata.

A pagina undici della impugnata sentenza si legge infatti che "Ai fini della valutazione della fattispecie rileva anche l'ambito in cui si collochi l'esercizio della manifestazione del pensiero e quindi la stessa sede in cui la critica si viene ad esplicare. Laddove la comune appartenenza dell'agente e degli uditori alla materia, al suo linguaggio e, di conseguenza all'oggetto della critica, permette che gli argomenti siano da tutti ben collocati ed intesi nella loro portata e significato".

Come si vedrà nel prosieguo, questo aspetto non è stato correttamente valutato dal Giudicante in relazione al caso oggetto di processo, in quanto non sono state tenute in debito conto le peculiari caratteristiche della Assemblea dei soci Fiat.

Sempre in relazione all'ambito in cui si esplica la critica, l'impugnata sentenza precisa inoltre che "allorché l'esercizio del diritto di critica avvenga alla presenza del criticato o, comunque, di coloro che possono validamente contrastarlo, scrimina l'offensore anche la lettura errata del fatto storico su cui la critica si innesta — salvo che si tratti di lettura deliberatamente e strumentalmente effettuata a scopo denigratorio — in quanto la tutela dell'onore può essere efficacemente assicurata dalla reazione difensiva del criticato".

Anche questo principio non può che essere condiviso, soprattutto là dove pone l'accento sullo stretto collegamento che esiste tra la verità del fatto da cui trae spunto la critica e la possibilità per il criticato di poter reagire confutando quanto sostenuto sul proprio conto.

Senza verità, infatti, la persona oggetto di critica sarebbe privata di una efficace reazione difensiva.

Fatta questa generale premessa in punto di diritto, la Corte d'Appello di Torino passa ad analizzare le frasi riportate nel capo di imputazione precisando che la loro valutazione deve essere condotta e apprezzata alla luce dei richiamati principi.

Ora, senza entrare nel merito delle singole affermazioni contestate a Marco Bava e senza offrire una lettura alternativa delle stesse (certamente preclusa in questa sede), preme rilevare come nella sentenza impugnata sia stata fatta una non corretta applicazione dei principi di diritto analizzati in precedenza.

La Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto scriminate dall'esercizio del diritto di critica le esternazioni dell'imputato sulla dirigenza, la gestione e le scelte imprenditoriali ed aziendali "Sia per il loro contenuto oggettivo, sia per la sede in cui la vicenda si colloca" (cfr. sentenza 24/11/2014, pag. 12).

In particolare, la sentenza impugnata evidenzia come "I contenuti delle asserzioni del BAVA sono del resto riconducibili a temi, vicende, scelte economiche ed imprenditoriali, così certamente intese da una platea qualificata quale era quella che frequentava l'assemblea degli azionisti FIAT".

Nulla è però detto circa i motivi per cui l'Assemblea degli azionisti Fiat possa essere considerata alla stregua di una "platea qualificata", circostanza da cui la Corte fa discendere il rispetto del requisito della contestualizzazione delle frasi pronunciate dal Bava.

Il fatto che le esternazioni siano avvenute nel corso della assemblea non comporta di per sé che tutti gli azionisti presenti fossero in grado di comprendere con precisione le critiche mosse nei confronti della Società e dei suoi rappresentanti.

Come noto, infatti, Fiat è una Società ad azionariato diffuso nella quale investono i propri capitali anche singoli risparmiatori che, con ogni probabilità, detengono quote di partecipazione di diverse realtà aziendali e societarie.

Non è detto che ogni singolo socio sia esperto oppure abbia qualche minima conoscenza in tema di bilancio di una società di capitali.

A ciò si aggiunga che, come rilevato a pagina tre dell'atto di appello, Marco Bava ha pubblicato gli interventi effettuati nel corso della Assemblea degli azionisti Fiat del 31 marzo 2008 sul proprio sito internet.

Le affermazioni oggetto di imputazione sono state quindi rese accessibili a una platea indiscriminata di destinatari, tra cui non può escludersi (e anzi deve ritenersi certo) che vi fossero persone totalmente prive di conoscenze strettamente economiche e bilancistiche.

È quindi evidente come fosse assolutamente necessaria da parte delle Corte d'Appello di Torino una attenta valutazione del rispetto dei limiti del corretto esercizio del diritto di critica (primo fra tutti quello della verità del fatto da cui hanno tratto spunto i giudizi formulati dal Bava), come peraltro richiesto in sede di gravame.

In tale sede questa difesa ha evidenziato con insistenza l'importanza che assume nella analisi delle affermazioni oggetto di imputazione il tema della verità dei fatti su cui si sono fondate le "critiche" espresse da Marco Bava.

È stato infatti più volte sottolineato il comportamento dell'imputato che, partendo da fatti e dati volontariamente distorti, li ha poi sottoposti a critica facendo apparire una situazione diversa da quella reale.

Sul punto si ritiene opportuno richiamare un passaggio della sentenza n. 40930/2013 in cui la Sezione I Penale di codesta Corte ha affrontato il tema del requisito della verità dei fatti da cui trae spunto la critica: "Ora, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi), in tema di diffamazione a mezzo stampa l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni critiche, in quanto non può essere consentito ascrivere ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste una sostanziale differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività.

Neppure può ravvisarsi l'esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi; tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio, senza proporsi alcuna funzione informativa, non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (cfr. Sez. 5, n. 3676/2011 del 27/10/2010, Padellaro).

Né può prendersi in considerazione la rilevanza politica della questione trattata; infatti, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., la critica politica

- che nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi - deve pur sempre fondarsi sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (Sez. 5, n. 7419/2010 del 03/12/2009, Cacciapuoti; per un "affievolimento" - non esclusione - del rilievo della verità del fatto nell'ambito della critica politica, da valutare congiuntamente al rispetto della dignità altrui, cfr., della stessa Sezione, il n. 4938/2011 del 28.10.2010, Simeone).

La sentenza impugnata è quindi incorsa in errore di diritto là dove non ha considerato che, in materia di diffamazione, la critica che si manifesti attraverso la esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto sostenuto, ma da tale requisito non può prescindersi, viceversa, quando - come nel caso di specie - un fatto obiettivo sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, Moncalvo)".

Come emergerà nel prosieguo, soprattutto in relazione alle frasi concernenti il bilancio Fiat 2007, Marco Bava ha posto a fondamento delle proprie esternazioni dati volutamente distorti facendo così apparire una situazione diversa da quella reale.

Le frasi contenenti critiche generali alla gestione Fiat.

La Corte d'Appello di Torino ha ritenuto scriminate dall'esercizio del diritto di critica le frasi:

"Fiat, Confindustria e Cina corruzione assassini basti affari con chi ha le mani insanguinate";

"..vi sono tangenti pagate dai fornitori? Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti e in particolare in Cina e India? Si sono pagate delle Lara (con riferimento a una ex modella brasiliana coinvolta nel febbraio 1999 in una inchiesta della Procura di Milano relativa a fatti di sfruttamento della prostituzione e spaccio di stupefacenti intervistata nell'ambito della trasmissione "Storie Maledette" in onda su Rai 3)? Si è incassato in nero? Si è fatto insider trading?..."

In particolare, l'impugnata sentenza ha ricondotto tali esternazioni nell'ambito di una critica legittima delle relazioni industriali intrattenute da Fiat con la Cina e ha inoltre sostenuto che "stante il contesto, l'uso delle parole "corruzione, assassini", nemmeno univocamente indirizzate al management FIAT, può comportare il superamento della continenza".

A questo proposito, non si comprende in che modo il contesto di una assemblea degli azionisti possa giustificare l'uso di termini quali "corruzione" e "assassini".

Per quanto attiene invece alla diretta riferibilità a Fiat delle espressioni utilizzate da Marco Bava, la Corte d'Appello di Torino si è limitata ad escluderla, senza dare conto dei motivi che l'hanno indotta a ritenere infondata la censura

mossa da questa difesa in sede di gravame (cfr. Atto di Appello, pag. 14) circa l'effetto diffamatorio ottenuto attraverso il malizioso accostamento di Fiat, Confindustria e Cina con i termini "corruzione" e "assassini".

La sentenza impugnata ha ritenuto scriminati anche i riferimenti all'incasso di "denaro nero", all'insider trading e al pagamento di prostitute (Lara) trattandosi di "vicende oggettivamente non estranee alla storia imprenditoriale del paese".

Anche in questo caso la Corte d'Appello non ha dato risposta alle censure mosse nell'atto di gravame, ove questa difesa ha rilevato che "La forma interrogativa delle affermazioni del Bava non vale poi ad escluderne la rilevanza penale perché, come più volte ribadito dalla Cassazione, la domanda deve pur sempre trovare fondamento nella realtà e non deve costituire occasione e pretesto per offendere l'altrui onore e reputazione" (cfr. Atto di Appello, pag. 15).

A questo fine non è sufficiente rilevare che si tratta di vicende non estranee alla storia imprenditoriale del paese, perché ragionando in questi termini si finirebbe per giustificare qualsivoglia critica purché fondata su fatti accaduti in qualunque contesto, ancorché estraneo a Fiat.

Diverse sarebbero state le conclusioni qualora il giudizio negativo avesse tratto spunto da vicende passate che hanno avuto come diretta protagonista la Società.

Soltanto in questo caso infatti la forma interrogativa delle domande formulate da Bava avrebbe trovato fondamento nella realtà.

Le frasi concernenti il bilancio Fiat 2007.

L'errore di diritto in cui è incorsa la impugnata sentenza emerge in maniera ancora più evidente dalla lettura delle argomentazioni circa la sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p. in relazione alle frasi concernenti il bilancio Fiat 2007.

La Corte d'Appello ha osservato che l'assemblea ordinaria annuale rappresenta l'unica sede in cui i soci di minoranza possono esprimere critiche sulle modalità di redazione del bilancio e sulla sua verità, termine questo che deve essere inteso "in senso contabile e ragionieristico, nell'ambito di innegabili ambiti di opinabilità e discrezionalità, rispetto alla rappresentazione della realtà".

Non si comprende innanzitutto il fondamento della affermazione secondo cui i bilanci sarebbero caratterizzati da innegabili ambiti di opinabilità e discrezionalità rispetto alla rappresentazione della realtà.

A meno di non voler ritenere che costituisce sapere comune e norma di esperienza la circostanza che i bilanci delle società contengono una descrizione della situazione patrimoniale diversa da quella reale.

Se ciò fosse vero, allora non avrebbero alcuna utilità le attività di certificazione affidate alle società di revisione, nonché le attività di controllo effettuate da organi quali la Consob.

A ciò si aggiunga che nel corso dell'istruttoria di primo grado è emersa in maniera incontrovertibile dall'esame del testimone Carlo Moschietto la volontaria falsità delle dichiarazioni del Bava.

In particolare, il testimone ha chiarito nei passaggi della sua audizione riportati testualmente nell'atto di appello (cfr. Atto di Appello, pagg. 17 e seguenti) che nel caso specifico non si è trattato di buona o cattiva interpretazione di numeri, ma di una vera e propria rappresentazione distorta della realtà.

È curioso come a proposito delle dichiarazioni del Moschietto la Corte d'Appello, da un lato, affermi che alla luce delle stesse non vi è motivo di dubitare che "le critiche del BAVA fossero da ritenersi infondate" e, dall'altro lato, sostenga che in ogni caso il management Fiat aveva facoltà di replica su temi peraltro "implicanti criteri ampiamente valutativi" come emergerebbe – a parere della Corte – "dalla stessa deposizione del MOSCHIETTO".

Il passaggio appena citato si pone in netto contrasto rispetto ai principi di diritto richiamati dal Giudicante in premessa.

A pagina undici della impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino ha infatti evidenziato che la presenza della persona criticata scrimina l'offensore anche nel caso di lettura errata dei fatti su cui si fonda la critica "salvo che si trattii di lettura deliberatamente e strumentalmente effettuata a scopo denigratorio", perché in questo caso non sarebbe assicurata una efficace reazione difensiva da parte del destinatario del giudizio critico.

formulare l'accusa di un fatto non vero, abbia comunque ottemperato al proprio dovere di diligenza nella formulazione di un'accusa da lui però ritenuta fondata".

Mel caso oggetto del presente processo la Corte d'Appello di Torino ha ritenuto infondate le critiche del Bava, ma ne ha escluso la rilevanza penale perché ha considerato le frasi dell'imputato frutto di un errore interpretativo o di ricordo.

L'iter logico seguito dal Giudicante avrebbe però reso necessaria, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione dei motivi in forza dei quali la Corte territoriale ha ritenuto che Marco Bava avesse ottemperato l'onere di esaminare, controllare e verificare i fatti su cui ha fondato le proprie esternazioni nei confronti di Fiat e della sua dirigenza.

Sul punto la Corte d'Appello di Torino ha invece omesso qualsivoglia argomentazione.

Le frasi concernenti l'Amministratore Delegato Sergio Marchionne.

La Corte d'Appello di Torino ha ritenuto coperte dall'esercizio del diritto di critica assegnato all'azionista anche le affermazioni pronunciate da Marco Bava nei confronti dell'Amministratore Delegato Sergio Marchionne.

A questo proposito non possono che richiamarsi le argomentazioni espresse in relazione alle frasi concernenti il bilancio del 2007, avendo la Corte territoriale completamente omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto

<u>Le frasi concernenti la gestione dell'assemblea e il ruolo del Servizio di</u>

Sicurezza Fiat.

La sentenza impugnata ha ritenuto penalmente irrilevante l'allusione a un tentativo di lesione alla sua persona fatta da Marco Bava nel corso del secondo intervento all'Assemblea dei soci Fiat del 31 marzo 2008 e a questo proposito ha precisato che "si tratta effettivamente di asserzione talmente indiretta e fantasiosa, da non aver alcun fondamento di credibilità".

Le argomentazioni della Corte d'Appello ricalcano pedissequamente quelle del Giudice di primo grado e non si soffermano in alcun modo sulle censure svolte da questa difesa, che nell'atto di gravame ha più volte posto l'accento sull'inequivoca riconducibilità delle parole del Bava agli organizzatori dell'Assemblea Fiat, stante il contesto in cui le stesse sono state pronunciate.

In questa sede occorre altresì rimarcare la manifesta illogicità della motivazione espressa sul punto dalla Corte territoriale, che esclude la rilevanza penale di una allusione avente carattere diffamatorio in virtù della circostanza che la stessa sarebbe troppo indiretta e fantasiosa da non avere alcun fondamento di credibilità.

È infatti pacifico che in quanto allusiva una affermazione sia ontologicamente indiretta.

Al fine di valutare la portata diffamatoria di una allusione occorre allora considerarla alla luce del contesto all'interno del quale è pronunciata, come peraltro stabilito da codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, secondo cui "non osta

all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone" (Cass. pen., Sez. V, 20 dicembre 2010, n. 7410).

Nel caso oggetto del processo la Corte d'Appello non ha tenuto conto del contesto in cui è stata pronunciata la frase in questione, peraltro disapplicando il principio di diritto dalla stessa evidenziato a pagina undici della impugnata sentenza, ove si legge infatti che "Ai fini della valutazione della fattispecie rileva anche l'ambito in cui si collochi l'esercizio della manifestazione del pensiero e quindi la stessa sede in cui la critica si viene ad esplicare. Laddove la comune appartenenza dell'agente e degli uditori alla materia, al suo linguaggio e, di conseguenza all'oggetto della critica, permette che gli argomenti siano da tutti ben collocati ed intesi nella loro portata e significato".

Non v'è dubbio che, seppur fantasiosa, l'allusione ad un tentativo di lesione alla sua persona (attraverso un tubicino posizionato vicino al microfono), espressa da Marco Bava nel corso del suo secondo intervento e dopo aver fortemente criticato la Società, possa far pensare ad una responsabilità degli organizzatori della assemblea.

Peraltro, preme rilevare già fin d'ora come la Corte d'Appello non abbia invece utilizzato lo stesso parametro di giudizio in relazione alle frasi concernenti la morte di Edoardo Agnelli, rispetto alle quali ha evidenziato che "sono del tutto assertive e prive di una qualche esposizione logica o ragionata. Che caratterizzerebbero invece la critica e la sua portata scriminante. Tanto più, ancora, che le frasi in questione sono state pronunciate da BAVA all'inizio del suo ancora, che le frasi in questione sono state pronunciate da BAVA all'inizio del suo

primo intervento, in una fase assembleare che avrebbe dovuto riquardare l'approvazione del bilancio (...). Sicchè l'argomento concretamente sviluppato dall'imputato era evidentemente del tutto estraneo ed avulso a quello che doveva essere aggetto del suo intervento nella sede assembleare".

È evidente come in questo caso il Giudicante abbia valorizzato elementi quali l'illogicità delle affermazioni e l'assoluta estraneità al contesto di cui, invece, non ha tenuto conto nella valutazione della allusione fatta da Bava a un tentativo di lesione alla sua persona.

Da ultimo, anche in relazione alle frasi concernenti le modalità di svolgimento dei lavori dell'assemblea e l'atteggiamento tenuto dal Servizio di Sicurezza Fiat nei confronti del Bava stesso e dell'azionista Ezio Radealli occorre rilevare come la Corte d'Appello si limiti a riportare le argomentazioni del Giudice di primo grado, senza entrare nel merito delle censure svolte da questa difesa nei motivi di gravame (cfr. Atto di Appello, pagg. 34 e seguenti).

In tale sede sono stati infatti richiamati alcuni elementi di fatto alla luce dei quali dovrebbe escludersi l'esistenza di un collegamento tra le asserzioni del Bava e il contesto fattuale vissuto.

L'impugnata sentenza non indica in alcun modo le ragioni per cui ha ritenuto irrilevanti le considerazioni svolte sul punto da questa difesa, ma si è limitata come visto a riportare pedissequamente le argomentazioni del Giudice di primo grado.

Le frasi concernenti la morte di Edoardo Agnelli.

La Corte d'Appello di Torino ha riconosciuto la portata diffamatoria delle prime tre frasi pronunciate da Marco Bava sulla morte di Edoardo Agnelli, ma ne stesse avrebbero leso esclusivamente l'onore e la reputazione di alcuni membri della famiglia Agnelli e non della Società Fiat.

A parere di questa difesa nella valutazione delle frasi in questione il Giudicante ha completamente omesso di considerare un aspetto peraltro dallo stesso ritenuto rilevante¹, ovvero la necessità di valutare il contesto entro il quale sono state pronunciate le affermazioni diffamatorie.

La Corte d'Appello si è infatti limitata a rilevare che le affermazioni di Marco Bava riguarderebbero esclusivamente questioni interne alla famiglia Agnelli e non ha invece tenuto conto del contesto in cui le stesse sono state proferite e, soprattutto, del significato che proprio in virtù di tale contesto le stesse possono aver concretamente assunto.

Questa difesa con i motivi di gravame aveva chiesto alla Corte territoriale di valutare se, alla luce del contesto in cui sono state pronunciate, le frasi in

¹ Cfr. sentenza 24/11/2014, pag. 18: "L'individuazione del soggetto passivo della diffamazione, che incide sulla legittimazione attiva al diritto di querela, deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta: natura e portata dell'offesa; circostanze narrate, oggettive e soggettive; riferimenti personali e temporali, e simili. Questi elementi, e tutti gli altri che la vicenda offre, debbono essere complessivamente valutati, di guisa che possa ricavarsi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale, sia come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario delle frasi potenzialmente lesive dell'onore e del decoro".

questione potessero essere percepite dagli azionisti presenti all'Assemblea del 31 marzo 2008 come riferite a Fiat.

In questa ottica, nei motivi di appello era stato evidenziato come lo stesso Tribunale avesse interpretato le affermazioni nel senso di ritenere che Bava avesse ricondotto la morte di Edoardo Agnelli "al suo scomodo ruolo negli equilibri di potere interni di Fiat" (cfr. Atto di Appello, pag. 10).

Tale considerazione, lungi da essere finalizzata a una lettura distorta del significato letterale delle parole dell'imputato, era volta esclusivamente a far comprendere come il tema in questione fosse proprio la possibilità che le esternazioni del Bava, seppur riferite a membri della famiglia Agnelli, potessero essere percepite come dirette a Fiat alla luce del contesto assembleare in cui erano state pronunciate.

Su questo punto la Corte d'Appello di Torino ha invece completamente omesso di motivare.

Resta infine da valutare la frase concernente il ruolo causale nella morte di Edoardo Agnelli attribuito da Marco Bava al Servizio di Vigilanza Fiat.

A questo proposito la Corte territoriale, da un lato, riconosce che la frase coinvolge direttamente Fiat, ma dall'altro lato afferma che la stessa "appare certamente scriminata dal diritto di critica" perché l'imputato si sarebbe limitato a enunciare una elementare verità, come peraltro già rilevato dal Giudice di primo grado: "è chiaro che se qualcuno si era assunto il compito di tutelare

Edoardo AGNELLI non lo ha svolto in modo adeguato, sia che egli sia stato ucciso, sia che si sia suicidato".

La Corte inoltre riduce le censure sul punto già mosse da questa difesa in sede di gravame a una semplice congettura, ritenendo che la contrapposizione tra la tesi espressa dal Bava e quella espressa dalla parte civile non esclude, ma anzi rappresenta il fondamento stesso del diritto di critica.

In altri termini, secondo il Giudicante, il fatto che nei motivi di appello sia stata evidenziata la circostanza che Edoardo Agnelli potesse muoversi liberamente senza scorta rappresenta una delle possibili posizioni argomentative, dotata della stessa dignità di quella espressa da Marco Bava.

A questo proposito è sufficiente rilevare come le affermazioni riportate da questa difesa in sede di gravame non rappresentato una mera "posizione argomentativa", ma sono invece il risultato della lettura degli esiti della indagine svolta dalla Procura di Mondovì sulla morte di Edoardo Agnelli.

Come riportato a pagina dodici dell'Atto di Appello, la richiesta di archiviazione formulata il 13/2/2001 dal Pubblico Ministero della Procura di Mondovì precisa che il giorno della sua morte Edoardo Agnelli si era allontanato volontariamente dalla sua abitazione senza l'ausilio della scorta, come era peraltro solito fare.

Quel giorno pertanto il Servizio di Sicurezza Fiat non aveva in alcun modo assunto il compito di tutelare Edoardo Agnelli, circostanza questa rispetto alla quale non è consentito ipotizzare alcuna ricostruzione alternativa e che era ben

che codesta Ecc.ma Corte voglia annullare la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino Sezione III Penale in data 24/11/2014 con i conseguenziali

.oiupasso no

provvedimenti di legge.

Torino, 7 aprile 2015

Avv. Giovannandrea Anfora

Delego alla presentazione e al deposito del sovraesteso atto di ricorso

l'avv. Giuseppe Caccavo, collaboratore di Studio.

Torino, 7 aprile 2015

Avv. Giovannandrea Anfora